

Comunicato n. 2 - CAF

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. 2 del 3.10.2003

Riunione del 2 ottobre 2003

Presidente: Avv. Fabrizio Filippucci

Vice Presidente: Avv. Amato Montanari

Componente: Avv. Antonio Ricciulli

Appello della tesserata Anna Vania MELLO avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale C.U. n.3 dell'11 settembre 2003 - sospensione da ogni attività federale per giorni 30 con decorrenza dall'inizio del Campionato di Serie A1 femminile 2003/2004.

La CAF letti gli atti ed esaminati i documenti

Osserva

La decisione resa dalla Commissione Giudicante Nazionale è stata oggetto di impugnazione da parte dell'atleta Mello sotto il duplice profilo della inadeguatezza della sanzione rispetto alla violazione dei regolamenti federali - ne lamenta infatti la eccessività - e sotto quell'altro profilo dello slittamento del termine di decorrenza della sanzione rispetto al termine di pubblicazione della decisione.

Il primo motivo di impugnazione, alla luce delle plurime dichiarazioni rese dall'atleta, non merita l'invocato accoglimento essendo rimasto provato l'addebito mosso dalla Procura Federale, seppure mitigato dalle motivazioni a discolpa addotte dall'atleta Mello.

Sul punto la CAF, anche quale giudice del riesame su questioni di merito, ritiene essere stato osservato il principio dell'adeguatezza della pena, ovverosia rispettato quel principio di proporzionalità enunziato più volte per altre fattispecie all'esame dalla CAF medesima.

Il giudice di prime cure, certamente abbracciando l'enunciato principio di diritto, ha reso una decisione sostanzialmente equilibrata, laddove all'importanza della violazione, si riscontra una corretta applicazione quantistica della sanzione.

Il secondo profilo di doglianza dell'appellante avverso la decisione resa dal giudice di primo grado merita di essere accolta sotto il profilo della certezza della decisione nel quale deve ricomprendersi anche quello della effettività e della efficacia.

In funzione dei sopra enunziati principi ogni provvedimento reso in via giurisdizionale deve essere ancorato - in via generale ed assoluta - ad un termine certo, laddove la norma all'esame e di riferimento è quella di cui all'art.27 Reg. Giur. che dispone l'esecutività della decisione a far data dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione il cui dettato non lascia spazio - in senso estensivo - ad interpretazioni di sorta.

Invero, sul punto, va precisato che, come nell'ipotesi all'esame, ovverosia di sospensione dell'atleta, pur potendosi verificare delle situazioni di palese scempio in funzione del periodo in cui viene pubblicata la decisione nella quale viene inflitta la sanzione della sospensione, la norma di cui all'art.27 Reg. Giur. è riferita alla adozione di un provvedimento che esclude aprioristicamente il tesserato dalla componente attiva della Federazione, laddove gli effetti sulla partecipazione o meno a gare di campionato o quant'altro costituiscono un aspetto secondario

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello conferma la decisione di primo grado e conseguentemente conferma la sanzione della sospensione per giorni 30 da ogni attività federale a carico di Anna Vania Mello, da scontarsi fino a tutto il 10 ottobre 2003;

dispone la restituzione della tassa nella misura del 50%.

Il Presidente

Avv. Fabrizio Filippucci

AFFISSO 3.10.2003